

STATUTO ASSOCIAZIONE

"TAUKI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

in sigla **"TAUKI APS"**.

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **"TAUKI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"** in sigla **"TAUKI APS"**, assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore. L'associazione ha sede legale in Vico Porta Cassebba n.5, nel Comune di Carloforte (SU). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attua-

zione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Attività principali di interesse generale:

a) Promozione e diffusione della cultura in tutte le sue forme espressive (musicale, teatrale, artistica, letteraria, cinematografica, enogastronomica, digitale, ecc.), attraverso l'organizzazione di eventi, festival, rassegne, mostre, convegni, seminari, laboratori e corsi formativi;

b) Valorizzazione e rivalutazione dei territori locali, con

particolare attenzione alle aree marginali, periferiche e insulari, promuovendone il patrimonio culturale, storico, artistico, paesaggistico, architettonico, come beni comuni, anche attraverso il recupero e la riqualificazione di spazi pubblici e privati da destinare ad attività culturali e di aggregazione sociale, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, scuole e altre associazioni;

c) Valorizzazione e promozione della cultura agroalimentare ed enogastronomica, della lotta agli sprechi alimentari e del rispetto del cibo, della sostenibilità ambientale, dell'educazione all'ambiente, all'ecologia e al turismo sociale, ecosostenibile ed esperienziale;

d) Promozione di attività di studio, ricerca e promozione della cultura e delle arti figurative e performative in ogni forma e accezione, con particolare attenzione alla dimensione culturale, sociale, educativa, ludica, didattica e ricreativa attraverso l'organizzazione di laboratori, workshop, attività, corsi di sensibilizzazione, training formativi e seminari rivolti a tutte le fasce d'età, anche in collaborazione con realtà nazionali e internazionali, esperti del settore, associazioni, teatri stabili, compagnie teatrali, enti pubblici e/o privati, istituzioni pubbliche e/o private, fondazioni;

e) Promozione della cultura della pace, dei diritti umani, dell'interculturalità, dell'antirazzismo e della cittadinanza attiva, anche attraverso la sensibilizzazione su tematiche so-

ciali quali la disabilità, la dispersione scolastica, le difficoltà legate al genere e all'identità sessuale, la violenza sulle donne, il bullismo e il cyberbullismo. Promuovere la consapevolezza rispetto alla complessità e all'imprevedibilità del presente, con particolare attenzione all'impatto e all'uso delle nuove tecnologie.

Attività strumentali e secondarie che l'associazione potrà inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, le seguenti attività:

a) Promuovere la partecipazione a bandi, iniziative, progetti, programmi finalizzati al reperimento di fondi e contributi provenienti da enti pubblici e privati di scala locale, regionale, nazionale ed internazionale per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;

b) Collaborare con enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, istituti di istruzione, ai fini del conseguimento delle finalità statutarie sviluppando progetti culturali in qualsiasi ambito e favorendo lo scambio e il dialogo culturale a livello nazionale e internazionale, attraverso progetti di cooperazione, gemellaggi, partenariati, residenze artistiche;

c) Esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, attività di natura commerciale, produttiva e di servizio, nel rigoroso rispetto del prin-

cipio di sussidiarietà e ausiliarietà e solo se finalizzate al raggiungimento diretto degli scopi istituzionali e al finanziamento delle attività statutarie.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero degli associati.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate da chi ne abbia in carico la responsabilità genitoriale.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci nuovamente il Consiglio Direttivo.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatar;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista; nel caso di persone giuridiche o Enti, votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;

- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Ai sensi di quanto previsto dagli art.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa a seguito di comunicazione ed eventuale sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In

ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;

- Presidente;

- Organo di controllo (eventuale);

- Organo di revisione (eventuale).

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri due associati oltre al socio medesimo.

Gli associati minorenni hanno diritto di partecipare alle attività sociali, ma non hanno diritto di voto nelle assemblee né possono essere eletti alle cariche sociali. Essi sono rappresentati, per gli atti necessari alla vita associativa, dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore legale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato

per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, anche in modalità telematica. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, gruppo whatsapp dedicato alla comunicazione tra soci, fax o e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione o presso il sito istituzionale della stessa.

L'Assemblea è inoltre convocata dal Presidente o almeno 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 degli associati.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

I verbali dell'assemblea sono redatti dal Segretario e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, rimangono disponibili agli associati attraverso canali telematici, almeno dieci giorni successivi all'Assemblea, oltre ad essere trascritti

nel Libro Verbali delle Assemblee degli Associati.

Al fine di rendere tali verbali maggiormente accessibili agli eventuali soci interessati l'Associazione cercherà di garantire sempre anche l'archiviazione elettronica di tali documenti, in modo che siano accessibili da ogni componente del consiglio direttivo in modalità telematica.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- la nomina delle cariche interne del Consiglio Direttivo (Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere) spetta al

	Consiglio Direttivo stesso;	
	- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato	
	della revisione legale dei conti;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confron-	
	ti;	
	- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello	
	statuto;	
	- delibera sulla destinazione degli eventuali utili di gestio-	
	ne, nel rispetto della normativa di legge e del presente Sta-	
	tuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la	
	scissione dell'associazione;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	ART. 13 (Assemblea ordinaria)	
	L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima con-	
	vocazione con la presenza della metà più uno degli associati,	
	presenti in proprio o per delega (solo da altri associati con-	
	ferendo delega scritta), e in seconda convocazione qualunque	
	sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega	
	(solo da altri associati conferendo delega scritta).	
	Ciascun associato è portatore fino ad un massimo di due dele-	
	ghe.	

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega (solo da altri associati e conferendo delega scritta), di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) e un massimo di 7 (sette) membri, compresi Presidente e Vice presidente, comunque in numero dispari, eletti dall'Assemblea tra

le persone fisiche associate.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere persone associate.

Il Consiglio dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti:

- Presidente;

- Vice-Presidente;

- Tesoriere;

- Segretario;

- Collegio dei revisori (ove ne sia espressa la necessità secondo la normativa di legge).

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Le cariche di Vicepresidente e Segretario possono essere cumulate nella stessa persona.

Le cariche di Presidente, Tesoriere e Segretario devono essere sempre ricoperte da persone diverse.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e

straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- redige e apporta modifiche al regolamento interno associativo;
- redige e apporta modifiche al regolamento interno del Consiglio Direttivo;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del

terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni per tre volte consecutive o per oltre il 50% delle riunioni in un anno solare.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri decadano o cessino dall'incarico per dimissioni, revoca da parte dell'Assemblea ordinaria o perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal regolamento interno, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o assenza del numero dei non eletti, il consiglio Direttivo provvede alla sostituzione mediante cooptazione (tra gli stessi associati), salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I consiglieri così subentrati rimangono in carica

fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, e comunque almeno da due a quattro volte all'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 15-bis (Salvaguardia dei principi etici di cui all'art. 5, lett. f)

Nel corso dell'attuazione delle linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione, qualora anche un solo componente del Consiglio Direttivo ritenga che una determinata iniziativa, progetto o decisione possa risultare in contrasto, anche potenziale, con i principi e le finalità di cui all'art. 5, lettera e), egli ha diritto di richiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

In tale occasione, il Consiglio Direttivo è tenuto a deliberare sulla convocazione dell'Assemblea degli associati, che dovrà essere convocata entro trenta giorni per esprimersi, con

votazione, sulla prosecuzione o meno dell'attività oggetto di possibile contrasto.

Fino alla deliberazione dell'Assemblea, l'attività contestata è sospesa in via cautelativa.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Tra i compiti del Presidente compete l'incasso e l'accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati.

Ha, inoltre, la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive a tutela dell'Associazione e riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a. il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;

- rimborsi da convenzioni;

- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili

e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività

statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio o Rendiconto)

Il bilancio di esercizio (o rendiconto, secondo normativa vigente) dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate

dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente e/o del consigliere incaricato alla definizione della stessa, con modalità telematiche.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge, da apposito regolamento adottato dall'associazione e deliberati dal Consiglio Direttivo e adeguatamente documentati.

a) Gli associati possono svolgere, oltre ad attività di volontariato, anche attività di natura professionale, tecnica o gestionale a favore dell'Associazione, purché tali attività siano distinte e incompatibili con quelle di volontariato, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017.

b) L'Associazione può avvalersi di lavoratori autonomi, anche occasionali, o di lavoratori subordinati, inclusi gli associati, nei soli limiti necessari al regolare funzionamento o all'occorrenza di specifiche attività e progetti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

c) L'incarico retribuito ad un associato deve essere formaliz-

zato per iscritto e disciplinato da un contratto conforme alle norme vigenti in materia di lavoro, previdenza e fiscalità.

d) È vietato che un associato svolga, contemporaneamente, attività di volontariato e attività retribuita all'interno dell'Associazione. L'associato che percepisce compensi per attività professionali o di lavoro non è qualificato come volontario durante il periodo di svolgimento dell'incarico.

e) L'eventuale conferimento di incarichi retribuiti ad associati avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, economicità e proporzionalità tra compenso e attività svolta.

f) Gli associati che percepiscono compensi o rimborsi per attività professionali o di lavoro non acquisiscono alcun privilegio né diritti aggiuntivi all'interno dell'Associazione e mantengono la piena parità rispetto agli altri associati.

g) L'Associazione garantisce adeguata pubblicità nel bilancio, nel rendiconto gestionale o nella relazione di missione in merito ai compensi corrisposti ad associati o amministratori per incarichi o prestazioni professionali.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione

degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio. Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

[illegible]